

(9)

16

28/16
n. 1983/13 Sentenza
n. 44/16 R.G.
OGGETTO RISARCIMENTO
DANNI



RE PUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PERUGIA

Nella persona del Dott.ssa Serafina Liosi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato dall'Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notificante di Perugia in data 28 febbraio 2013 da:

le
n.42, rappresentato e difeso, giusta delega in calce all'atto di citazione, dall'avv. J. io del foro di Salerno, con elezione di domicilio in Perugia, presso lo studio dell'avv. sito in via Camp...

Attore

contro

Vueling Airlines spa, con sede legale in 5 Placa Plà de L'Estany Parc de negocios mas Blau II, 08820, El Prat de Llobregat Barcelona, Spagna, numero di identificazione fiscale ES A-63422141, in persona del legale rappresentante pro tempore, Marcos Alvarez Almodovar, rappresentata e difesa, nel presente procedimento congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. ti I el foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Roma viale Liegi n.28, in forza di procura generale alle liti conferita ai medesimi procuratori in data 11 maggio 2011, notarizzata a rogito

Notaio Gabriel Martin in El Prat de Llobregat in pari data, postillata in data 18 maggio 2011, depositata presso il Notaio Dottor Giovanni Giuliani in Roma, rep. n. 57305 racc. n. 20234 in data 17 giugno 2011 che si produce in copia autentica notarile. In forza dei poteri loro conferiti da Vueling, gli avv. ti [REDACTED] dichiarano di nominare e costituire co-difensore di detta Società nel presente procedimento, con poteri congiunti e disgiunti, [REDACTED] del foro di Perugia, con domicilio presso e nello studio di quest'ultimo sito in Perugia via [REDACTED]

Convenuta

E c o n t r o

Iberia, Lineas Aereas de Espana Sa, Direzione Generale per l'Italia, con sede in Roma, via Basento n. 57, in persona del procuratore speciale per la Repubblica Italiana [REDACTED] giusta procura speciale Notaio Antonio Fernandez - Golfín del 04.02.2008, rappresentata e difesa, giusta delega in calce all'atto di citazione avversario, anche disgiuntamente, dall'Avv. [REDACTED] del foro di Roma e dall'[REDACTED] del foro di Perugia, con domicilio presso lo studio di quest'ultima, sito in Perugia, [REDACTED].

Convenuta

Oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni dell'attore: accertare e dichiarare, per i motivi esposti, il grave inadempimento della Vueling Airlines SA e della Iberia Lineas Aereas (vettore contrattuale) nell'esecuzione del contratto di trasporto



concluso con il signor [redacted] [redacted] e relativo al trasporto del
sig. [redacted] [redacted] medesimo e del suo bagaglio sui voli Vueling
Airlines S.A VY6105/ Iberia IB5709(Roma-Barcellona) del 27.08.2012
e VY3910/ Iberia IB 5696(Barcellona-Palma di Maiorca) del
27.08.2012 e conseguentemente condannare la Vueling Airlines SA e la
Iberia Linea Aerea, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.
solidalmente e/o cumulativamente al risarcimento in favore del signor
[redacted] di tutti i danni patrimoniali e non da quest'ultimo subiti
in conseguenza del suddetto inadempimento contrattuale e derivanti
dallo smarrimento del bagaglio imbarcato sul predetto volo, danni che
ammontano ad euro 5.000,00 ovvero a quella diversa somma che sarà
accertata e determinata in corso di causa anche se del caso mediante
liquidazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria a
far data dal 27.08.2012, il tutto entro il limite di competenza del Giudice
adito, con espressa rinuncia al supero. Condannare la Vueling Airlines
Sa e/o la Iberia Lineas Aereas in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.
, solidalmente, al pagamento delle spese fatte di giudizio con
attribuzione al procuratore antistatario. Con salvezza di ogni ulteriore
diritto e ragione di credito.

Conclusioni del convenuto Vueling Airlines Sa in via preliminare per i
motivi esposti in narrativa declinare la propria competenza per materia
e comunque funzionale a conoscere le domande proposte da parte
attrice ai sensi dell'art.33 della Convenzione di Montreal del 1999 e
per l'effetto ordinare la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale



territorialmente competente. Sempre in via preliminare accertare e dichiarare anche l'incompetenza per territorio dell'ufficio del Giudice di Pace adito e per l'effetto dell'accoglimento della presente eccezione di incompetenza per territorio unitamente all'eccezione di incompetenza funzionale di cui al punto che precede, disporre la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale (od omologo Giudice) di Barcellona ovvero innanzi al Tribunale (od omologo Giudice) di Palma di Maiorca. In subordine nella denegata ipotesi che non venisse accolta l'eccezione di incompetenza per territorio del foro adito, accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Perugia. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del signor i in relazione alla pretesa risarcitoria. Accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilit  di Vueling in relazione ai fatti di causa e rigettare le domande proposte e in via subordinata l'irrisarcibilit  degli asseriti danni lamentati dall'attore in quanto assolutamente non provati e per l'effetto rigettare la relativa richiesta risarcitoria. In via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta una eventuale responsabilit  in capo a Vueling in relazione agli asseriti danni lamentati da parte attrice limitare il risarcimento all'effettivo danno accertato e in ogni caso non oltre il limite fissato dall'art.22 della Convenzione di Montreal.

Conclusione della Convenuta Iberia Lineas Aereas: in via preliminare accertare e dichiarare la decadenza dell'attore dal promuovere il



presente giudizio. In via principale nel merito accertare il difetto di legittimazione passivo in capo ad Iberia e per l'effetto estrometterla dal giudizio. In via subordinata rigettare integralmente le domande attoree in considerazione della loro infondatezza. In via ulteriormente subordinata liquidare l'eventuale risarcimento in favore dell'attore in conformita' a quanto previsto dall'art.22 della Convenzione di Montreal del 1999. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28 febbraio 2013 parte attrice F so conveniva avanti a questo giudice Vueling Airlines Sa e Iberia Lineas Aereas de Espana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per sentire accertare e dichiarare, per i motivi esposti, il grave inadempimento della Vueling Airlines SA e della Iberia Lineas Aereas (vettore contrattuale) nell'esecuzione del contratto di trasporto concluso con il signor i e relativo al trasporto del sig. Mirco Petrosi medesimo e del suo bagaglio sui voli Vueling Airlines S.A VY6105/ Iberia IB5709 (Roma-Barcellona) del 27.08.2012 e VY3910/ Iberia IB 5696 (Barcellona-Palma di Maiorca) del 27.08.2012 e conseguentemente condannare la Vueling Airlines SA e la Iberia Linea Aereas, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. solidalmente e/o cumulativamente, al risarcimento in favore del signor F i di tutti i danni patrimoniali e non da quest'ultimo subiti in conseguenza del suddetto inadempimento contrattuale e derivanti dallo smarrimento del bagaglio imbarcato sul predetto



volo, danni che ammontano ad euro 5.000,00 ovvero a quella diversa somma che sara' accertata e determinata in corso di causa, anche se del caso mediante liquidazione in via equitativa ,oltre interessi e rivalutazione monetaria, a far data dal 27.08.2012. Il tutto entro il limite di competenza del Giudice adito, con espressa rinuncia al supero. Condannare la Vueling Airlines Sa e/o la Iberia Lineas Aereas, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. ,solidalmente, al pagamento delle spese tutte di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario. Con salvezza di ogni ulteriore diritto e ragione di credito.

Parte attrice asseriva nella domanda introduttiva l'inadempimento contrattuale delle convenute derivante dallo smarrimento del bagaglio imbarcato sul volo Roma-Barcellona e Barcellona-Palma di Maiorca per i danni di euro 5.000,00.

Parte convenuta Vueling Airlines Sa, tempestivamente costituitasi, rappresentava in via preliminare l'incompetenza per territorio e quindi per materia del giudice adito in favore della competenza del Tribunale, contestando la domanda in punto responsabilita' e chiedendone il rigetto.

Parte convenuta Iberia Lineas Aereas Espana SA, tempestivamente costituitasi, in via preliminare chiedeva di accertare e dichiarare la decadenza dell'attore dal promuovere il presente giudizio. In via principale, nel merito, accertare il difetto di legittimazione passivo in capo ad Iberia e per l'effetto estrometterla dal giudizio. In via subordinata rigettare integralmente le domande attoree perché infondate.



In data 29 maggio 2013, il Giudice, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 22.05.2013, visto il disaccordo delle parti sulle eccezioni preliminari sollevate dalle stesse, fissava udienza di precisazione conclusioni in punto incompetenza per materia e funzionale del Giudice adito, per il giorno 12 giugno 2013, con termine per note conclusive fino a tale udienza.

All'udienza del 12.06.2013, precisate le conclusioni in punto incompetenza per materia e funzionale del giudice adito, tratteneva la causa in decisione, pronunciando sentenza non definitiva, con rigetto delle eccezioni preliminari formulate dalle convenute e rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria.

All'udienza del 25.11.2015, il Giudice, previa istruzione anche documentale della causa, con escussione dei testi ammessi, precisate le conclusioni, tratteneva la causa in decisione, con concessione di rituali termini per note conclusive fino all'udienza sopra delineata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento per quanto di ragione.

Dall'esame degli atti di cui è causa rileva la sussistenza di un contratto di trasporto aereo tra l'attore e Iberia (vettore contrattuale) e Vueling (vettore di fatto), relativo al velivolo n. VY6105/Iberia IB5709 (Roma - Barcellona) del 27.08.2012 e VY3910/Iberia IB5696 (Barcellona - Palma di Maiorca) del 27.08.2012.

In relazione all'art. 41 e 45 della Convenzione di Montreal la responsabilità tra il vettore contrattuale (Iberia) ed il vettore di fatto (Vueling) è solidale. Inoltre dall'esame degli atti di causa emerge



che i due vettori sono partner commerciali e rientrano nell'accordo Star Alliance, di matrice spagnola.

Infatti il signor _____ ha stipulato un contratto di viaggio con il vettore aereo Iberia, con volo effettuato da Vueling Airlines e cio' risulta dal biglietto elettronico e dallo stesso tagliando aereo, consegnando al vettore aereo la propria valigia, il quale in conseguenza ha rilasciato regolare tagliando bagaglio. Infatti al momento della procedura di check-in l'attore ha provveduto a consegnare al personale di terra la propria valigia contenente effetti personali e abiti di lavoro di marca Cucinelli ,di sua proprieta', senza ricevere alcuna informazione in merito ai suoi diritti.

Ogni responsabilita' relativa al trasporto del bagaglio non puo' che essere attribuita in via esclusiva al vettore, anche se questi si affida a terzi per adempiere la propria obbligazione di trasporto e riconsegna del bagaglio.

L'attore pertanto ha fornito la prova documentale per il danno subito e per il quale chiede di essere risarcito, in particolare degli acquisti forzati sostenuti in Spagna al fine di sopperire alla mancata disponibilita' dei vestiti e dei propri effetti personali per un valore di euro 250,00. Inoltre ha fornito prova documentale che nella valigia imbarcata vi erano inducenti di lavoro che occorreivano all'istante per la presentazione della nuova collezione della ditta Cucinelli ,di cui il

i è un dipendente e che generalmente tali abiti vengono



acquistati dai dipendenti per svolgere la presentazione delle collezioni.

Il teste . . . ha riferito e confermato l'accaduto cioè:

-il viaggio a Barcellona per motivi di lavoro per conto della ditta

Cucinelli ,finalizzato alla presentazione della nuova collezione;

-la consegna della valigia al vettore nella quale erano custoditi gli abiti di lavoro di marca Cucinelli per la presentazione della nuova collezione;

-la mancata riconsegna a destinazione delle valigie del : _ si e l'immediata denuncia dell'accaduto;

-l'assenza di una adeguata informazione al passeggero al momento della consegna della valigia al vettore;

-l'aver dovuto trascorrere in Spagna l'intero periodo di lavoro senza gli indumenti destinati alla presentazione della nota casa di moda;

-l'aver dovuto presentare la nuova collezione con abiti prestati o reperiti al momento.

In relazione all'art.22 della convenzione di Montreal nel trasporto dei bagagli la responsabilita' del vettore in caso di distruzione,perdita o deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero pari ad euro 1.272,00,salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio dietro pagamento di una eventuale tassa supplementare.

Nel caso in esame il deducente, al momento della consegna del



bagaglio al vettore, non ha potuto effettuare alcuna dichiarazione di valore aggiunto al bagaglio perché non gli è stato permesso, dal momento che non aveva ricevuto alcuna informazione in tal senso. Pertanto il Giudice, in relazione alle considerazioni sopra formulate, vista la Convenzione di Montreal del 1999 ed il codice del consumo, accoglie la domanda attorea e per l'effetto, accertato e dichiarato l'inadempimento della Vueling Airlines SA e della Iberia Lineas Aereas (vettore contrattuale) nell'esecuzione del contratto di trasporto concluso con il signor [redacted] si e relativo al trasporto del sig. [redacted] medesimo e del suo bagaglio sui voli Vueling Airlines S.A VY6105/ Iberia IB5709(Roma-Barcellona) del 27.08.2012 e VY3910/ Iberia IB 5696(Barcellona-Palma di Maiorca) del 27.08.2012, conseguentemente condanna la Vueling Airlines SA e la Iberia Linea Aereas, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. solidalmente e/o cumulativamente, al risarcimento in favore del signor [redacted] della somma di euro 3.925,00 per tutti i danni patrimoniali subiti (euro 150 per il costo della valigia di marca roncato + euro 3.525,00 per i beni contenuti nella valigia relativi ai capi di abbigliamento di marca Cucinelli + euro 250,00 per il costo relativo alle spese relative all'acquisto di vestiti al fine di sopperire alla mancanza dei capi di abbigliamento rubati), in conseguenza del suddetto inadempimento contrattuale, derivanti dallo smarrimento del bagaglio imbarcato sul predetto volo, oltre ad euro 600,00 per il disagio subito e quindi per il danno non patrimoniale subito a seguito della mancata riconsegna del bagaglio, per un importo totale di euro 4.525,00, oltre



interessi legali dalla domanda al soddisfo, ma in ogni caso da contenere nell'ambito della competenza per valore del Giudice adito.

Quanto al regime delle spese, considerato l'oggetto della causa ed il principio della soccombenza ex art.91 c.p.c. condanna la Vueling Airlines Sa e/o la Iberia Lineas Aereas, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., solidalmente, al pagamento delle spese tutte di giudizio, che il Giudice liquida, visto il D.m. n.55/14, in euro 93,00 per spese ed euro 1.205,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.

PQM

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, nella causa promossa da contro Vueling Airlines Sa e Iberia Lineas Aereas de Espana Sa cosi' provvede:

1) accertato e dichiarato l'inadempimento della Vueling Airlines SA e della Iberia Lineas Aereas (vettore contrattuale) nell'esecuzione del contratto di trasporto concluso con il signor [redacted] e relativo al trasporto del sig. [redacted] si medesimo e del suo bagaglio sui voli Vueling Airlines S.A VY6105/ Iberia IB5709 (Roma-Barcellona) del 27.08.2012 e VY3910/ Iberia IB 5696 (Barcellona-Palma di Maiorca) del 27.08.2012, conseguentemente condanna la Vueling Airlines SA e la Iberia Linea Aereas, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. solidalmente e/o cumulativamente, al risarcimento in favore del signor [redacted] della somma complessiva di euro 4.525,00, oltre interessi



dalla domanda al soddisfo, in ogni caso da contenere nell'ambito della competenza per valore del Giudice adito.

2) condanna la Vueling Airlines Sa e/o la Iberia Lineas Aereas, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., solidalmente, al pagamento delle spese tutte di giudizio, che il Giudice liquida, visto il D.m. n.55/14, in euro 93,00 per spese ed euro 1.205,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.

3) Sentenza esecutiva.

Così' deciso in Perugia il 8 gennaio 2016.

Il Cancelliere
(Firma)

Il Giudice di pace

